

Il Sole **24 ORE**

NORME E TRIBUTI

a pag. **26** **AMBIENTE.** Il ministero ridefinisce i criteri per il conferimento dei rifiuti in discaricaa pag. **26** **CREDITO.** Da oggi i nuovi tassi agevolati con un rincaro dello 0,10 per centoa pag. **27** **LOTTA ALL'EVASIONE.** Debutto sospeso per le segnalazioni sulle auto intra-Ue

DIRITTO DELL'ECONOMIA ■ Nel testo del decreto che verrà portato al Consiglio dei ministri ridefinito il ruolo degli organi della procedura

Fallimenti, tramonta il giudice gestore

Più peso al comitato dei creditori nell'amministrazione del patrimonio del debitore - All'autorità giudiziaria il controllo di legalità

ROMA ■ Un rito processuale più spedito. Ma anche un allargamento della platea dei soggetti esonerati. Come pure una diversa fisionomia degli organi della procedura e un rinnovato assetto del concordato fallimentare. E ancora, debutto dell'esdebitazione e di un programma di liquidazione dettagliato da parte del curatore. Le novità contenute nello schema di decreto legislativo che completa la riforma del diritto fallimentare avviata in primavera con la legge per il rilancio della competitività non sono né poche né di poco conto.

Il provvedimento sarà presentato la prossima settimana al Consiglio dei ministri, nella riunione che probabilmente si terrà venerdì prossimo, con l'obiettivo di arrivare all'approvazione definitiva entro il 10 di novembre come richiesto dalla delega. In queste ore è in corso l'ultima messa a punto della disciplina con le modifiche necessarie per presentare un testo organico dopo un percorso tormentato e complicato dalla coproponenza che la legge delega aveva affidato a due ministeri, Giustizia ed Economia, su alcuni punti portatori di "filosofie" diverse.

Il gruppo di tecnici (di cui ha fatto parte anche una rappresentanza della presidenza del Consiglio) che ha lavorato sul provvedimento ha dato un'interpretazione rigida della delega concludendo per l'accantonamento finale di una parte del lavoro che pure era stato fatto in precedenza. Nel cassetto sono così rimaste parti importanti come quella sulle revocatorie o sui gruppi, ma soprattutto non si interverrà sull'attuale disciplina del concordato preventivo delineata nelle norme in vigore da pochi mesi e che il ministero della Giustizia avrebbe già voluto aggiornare.

Ricordato che, dal punto di vista processuale, il modello scelto sarà a cognizione piena con rispetto dei contraddittori, ma con termini perentori di decadenza e pronunce in forma "sintetica" per accelerare la conclusione del procedimento, alcune delle principali novità

hanno interessato direttamente gli organi della procedura. Per quanto riguarda l'imprenditore, l'estensione dei soggetti esonerati dall'applicazione della disciplina fallimentare, imposta dalla delega, è stata ottenuta facendo ricorso a un criterio misto, di compromesso tra le soluzioni suggerite dai due ministeri competenti. Spazio, così, alla considerazione, alternativa, di un testo di investimenti o di ricavi da aggiornare periodicamente, ma anche all'assoggettamento dell'artigiano alla disciplina generale con la conferma dell'esenzione per l'imprenditore agricolo.

Il comitato dei creditori vede notevolmente ampliati ruolo e competenze, permettendo una maggior partecipazione alla gestione della crisi. A questo organo sono attribuite le scelte cruciali per il patrimonio del debitore; mentre al curatore (tra i soggetti legittimati ci saranno anche gli studi professionali associati e le socie-

Possibile l'apertura d'ufficio su iniziativa del pubblico ministero

tà tra professionisti), che naturalmente dovrà muoversi in sinergia sempre più forte con il comitato, è affidato un compito più operativo e di amministrazione del patrimonio nelle decisioni "ordinarie".

A essere poi in buona parte modificato è anche il peso dell'autorità giudiziaria: resta la possibilità della dichiarazione d'ufficio del fallimento da parte del Pm quando il creditore ha rinunciato, ma soprattutto tramonta la figura del giudice gestore spesso accusata di "sconfinare" in settori non di sua diretta competenza. Si consolida invece la fisionomia di un giudice delegato come garante della legalità delle procedure cui il comitato dei creditori può sempre rivolgersi nel caso di conflitto con il curatore.

GIOVANNI NEGRI

I soggetti esenti

Categorie di imprenditori esclusi dall'assoggettamento a procedura concorsuale

- Chi ha investito in beni aziendali un capitale complessivamente inferiore a 300.000 euro oppure ha ottenuto ricavi lordi al di sotto del tetto di 150.000 euro
- Gli imprenditori agricoli
- Gli artigiani perdono una presunzione di esenzione totale per essere ricompresi nelle regole generali di fallibilità

I protagonisti

Nuove competenze affidate dalla riforma ai principali protagonisti della procedura

- La gestione del patrimonio del debitore, almeno nella definizione delle scelte strategiche, è affidata ai comitati dei creditori che dovrà, sia pure in sintesi, motivare le proprie scelte
- Il curatore rappresenterà in buona parte lo strumento operativo con specifiche prerogative degli indirizzi decisi dal comitato
- Il giudice delegato assume un ruolo di controllore della legalità dei comportamenti, senza compiti gestori, ma con intervento obbligato in caso di dissidio tra comitato e curatore

Le regole processuali

Norme di procedura applicabili alle controversie inscorte nel corso del fallimento

- Modello a cognizione piena con abbandono del rito in camera di consiglio
- Competenza al giudice monocratico con garanzia del rispetto del principio del contraddittorio tra le parti
- Introduzione di meccanismi di semplificazione e accelerazione dei tempi processuali come termini perentori di decadenza e sentenze "sintetiche"

La liberazione dai debiti residui si fa spazio nell'ordinamento

ROMA ■ Con l'uscita dalle secche del decreto delegato sulla riforma del diritto fallimentare si avvicina il debutto nel nostro ordinamento di un istituto noto anche in altri Paesi: l'esdebitazione. L'istituto rappresenta, in un certo senso, la chiusura di quell'anello che il provvedimento aveva aperto con l'ampliamento dei soggetti che devono essere esonerati dall'assoggettamento a procedura concorsuale. Identica la "filosofia ispiratrice": non penalizzare in maniera definitiva l'imprenditore, considerare la crisi come un momento non certo fisiologico ma certo possibile nella vita di un'impresa.

Con l'esdebitazione, il debitore, ma solo quando si tratta di una persona fisica, potrà essere liberato dal peso dei debiti residui a patto che abbia conservato un comportamento corretto e collaborativo nel corso dell'intero procedimento. Dettaglio però l'elenco delle condizioni cui è subordinata la concessione del beneficio. E a scandire era stata la stessa legge delega, precisando che sarà necessaria la collaborazione con gli altri organi della procedura fornendo informazioni e documentazioni utili all'accertamento del passivo.

Inoltre, il debitore non dovrà ritardare deliberatamente lo svolgimento delle operazioni e non potrà utilizzare l'agevolazione quando ne abbia già goduto nei 10 anni precedenti. Conseguenti anche gli altri passaggi che vedono l'obbligo di una "fedina" penale pulita senza condanne per bancarotta o per delitti contro l'economia pubblica. E ancora, il debi-

tore non dovrà avere distratto l'attivo oppure aggravato il dissesto esponendo magari passività inesistenti.

Più complesso il discorso sul fronte concordato. Escluso un intervento sul versante del concordato preventivo, che resta disciplinato secondo le norme contenute nella legge 80/2005, è rimasta in piedi l'ipotesi di una modifica a quello fallimentare. Il progetto, ancora sottoposto a ritocchi e aggiustamenti, è quello di

valorizzare l'istituto come forma di chiusura rapida e flessibile della crisi d'impresa, con possibilità di soddisfazione dei creditori divisi in classi, tenendo presente l'omogeneità degli interessi da tutelare (con il vincolo però della rinuncia al vantaggio del pegno o dell'ipoteca per i creditori privilegiati che intendono partecipare al voto) anche attraverso azioni e obbligazioni.

Una soluzione che potrebbe precludere, e il cammino era già stato tracciato dal decreto Marzano successivo al fallimento Parmalat, a una ristrutturazione dell'impresa senza arrivare necessariamente alla sua chiusura.

G.NE.

Lotta alla contraffazione / La decisione di Bolzano

Tribunali poco fiduciosi nella tutela del design italiano

Il Tribunale del riesame di Bolzano ha ritenuto — si veda l'ordinanza qui accanto, già segnalata sul Sole-24 Ore di ieri — che la produzione di borse con forme e marchi che richiamano griffe famose non integri il reato di contraffazione di marchio quando la qualità, i particolari, il prezzo, le modalità di vendita non sono idonee a ingannare nessuno sulla loro natura; né integra il reato di frode in commercio dal momento che l'acquirente è perfettamente a conoscenza che sta acquistando un'imitazione.

L'ordinanza, che ha conseguentemente disposto il dissequestro delle borse di un grossista, si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale della Cassazione che ha ritenuto «impossibile» (ex articolo 49, comma 2 del Codice penale) il reato di cui all'articolo 474 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni mendaci) quando l'evidente scarsità qualitativa del prodotto, il suo prezzo eccessivamente basso, le condizioni di vendita siano rivelatori, agli occhi di un acquirente dotato di media esperienza, della falsa provenien-

za del bene contraffatto (Cassazione 2119/00). Ai sensi dell'articolo 49, comma 2, Codice penale (reato impossibile), infatti, la punibilità è esclusa quando per l'imidoneità dell'azione o per l'inesistenza del suo oggetto è impossibile l'evento dannoso o pericoloso.

L'orientamento è stato però in diverse occasioni disatteso dalla stessa Cassazione, affermando che difficilmente il concetto di falso grossolano può essere delineato nell'ambito dell'articolo 474: sia perché la norma intende tutelare non la libertà nell'acquisto (cui è deputato l'articolo 517) bensì la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, sia perché tale norma delinea una fattispecie di reato di pericolo, per la cui integrazione non è

necessaria l'avvenuta realizzazione dell'inganno (Cass. 13031/00). La Suprema Corte ha inoltre affermato che l'attitudine della falsificazione a ingenerare confusione va valutata con riferimento non al momento dell'acquisto, ma in relazione alla visione degli oggetti nella fase della loro successiva utilizzazione (39863/01) e che, per altro verso, la facile riconoscibilità della contraffazione non può farsi dipendere solo dal basso prezzo o dalle anomalie nelle modalità di vendita. «di per sé indicativo solo della illecita provenienza delle cose, ma non anche necessariamente della contraffazione dei suoi marchi» (decisione 10551/03).

Nel caso di specie, l'interpretazione del Tribunale, seguita anche da parte della giurisprudenza di merito, sembra riflet-

tere un certo scetticismo nell'efficacia della tutela penale nei casi di pirateria delle griffe di moda; dimenticando invece, che, rispetto alla normativa civilistica, si possono ottenere risultati importanti, soprattutto nelle indagini, grazie agli ampi poteri e ai mezzi a disposizione dei pubblici ministeri e degli organi di polizia giudiziaria. Infatti, lo scopo che si prefiggono i titolari dei diritti allorché sollecitano gli interventi delle autorità non è tanto quello di punire l'ambulante, quanto piuttosto di risalire il più possibile nella catena criminale per individuare la fonte della contraffazione.

Inoltre, l'orientamento del Tribunale pare favorire l'insorgere di una situazione paradossale in cui chi vende, come nel caso di specie, non commette reato e chi

acquista, in base alla legge 80/05, rischia una sanzione fino a 10mila euro.

Nell'ultima parte dell'ordinanza, infine, il Tribunale verifica la punibilità delle condotte per violazione delle norme sul diritto d'autore poste a tutela del design. La risposta del Tribunale resta negativa, con accenti anche polemi. In effetti, a differenza del software e dei prodotti video e discografici, il design non ha tratto benefici dall'ultima evoluzione della tutela penale del diritto d'autore. Le ragioni di questa lacuna non sono giuridiche né tantomeno economiche, considera l'importanza del design made in Italy e il ruolo delle aziende italiane: sembrano nuocere, piuttosto, una certa diffidenza culturale verso il design e la sua tutelabilità come opera del diritto d'autore, nonché forse un atteggiamento poco incisivo delle associazioni e degli organismi di categoria. Non c'è dubbio che in altri settori ci siano stati maggiori risultati ma, visti gli interessi in gioco e la crescita del fenomeno contraffazione, la lacuna andrebbe colmata.

MARELLA NAJ-OLEARI



L'ORDINANZA

Ormai è del tutto chiaro che il fatto di produrre borse ed altri capi di vestiario usando forme e immagini che richiamano apparentemente griffe famose, ma tali, per qualità, particolari, prezzo, modalità di vendita, da non poter ingannare nessuno sulla loro natura, non può integrare né il reato di contraffazione del marchio del produttore (perché la contraffazione deve essere tale da ingannare l'acquirente sulla vera natura del prodotto; il fatto che si tratti di reato contro la fede pubblica, non fa venir meno la necessità che la contraffazione sia idonea ad ingannare singoli soggetti) né il reato di frode in commercio in quanto l'acquirente è perfettamente a conoscenza che sta

acquistando una imitazione. Vi sarebbe violazione del marchio "Made in Italy" ove esso fosse apposto alla merce e ove vi fosse la prova che la merce è stata prodotta altrove. Le condotte ascritte non sono punibili penalmente anche perché quando il legislatore con l'articolo 22 Dlgs 95/2001 ha introdotto nell'articolo 2 legge 633/1941 la tutela delle opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico» si è poi dimenticato di introdurre sanzioni penali come invece ha fatto per i prodotti discografici (che forse erano sostenuti da lobbies più potenti).

Ordinanza del Tribunale di Bolzano, 2 agosto 2005

CASSAZIONE

«Più severità per tutelare i neonati»

ROMA ■ Le pene inflitte ai genitori che abbandonano i neonati sono «estremamente favorevoli», in relazione all'attuale coscienza sociale. È quanto si legge nell'ordinanza 32809 della Corte di cassazione, con cui i supremi giudici chiedono alla Consulta di «ripensare» l'articolo 567 del Codice penale sull'alterazione di stato del minore, perché sarebbe in contrasto con il principio di uguaglianza stabilito dall'articolo 3

del processo a due imputati riconosciuti colpevoli di alterazione di stato per aver dichiarato la paternità naturale di due bambini nati nel 1982 e nel 1983 in una clinica di Salerno. In base al secondo comma dell'articolo 567 del Codice penale (alterazione dello stato civile di un neonato con false certificazioni o attestazioni), i due sono stati condannati in primo e secondo grado alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione, con l'interdizione dalla potestà genitoriale e dai pubblici uffici per cinque anni (pene poi condonate). Contro la sentenza del giudice d'appello, che risale al 26 maggio 2004, i due condannati hanno presentato ricorso in Cassazione.

Secondo la Suprema corte, il secondo comma dell'articolo 567 è in contrasto con la Costituzione, e prevede pene troppo severe rispetto a quelle previste per chi altera lo stato civile mediante la sostituzione di un

A difesa dei bambini

Le pene previste dal codice

■ **Alterazione di stato del neonato.** L'articolo 567 del codice civile punisce con la reclusione da tre a dieci anni chi altera lo stato civile mediante la sostituzione del neonato. Chi compie alterazione mediante certificazione o attestazione falsa, è invece punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

■ **Abbandono di neonato.** Chi abbandona un bambino iscritto nei registri dello stato civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni (art.568 c.p.).

■ **Infanticidio in condizioni di abbandono.** La madre che causa la morte del neonato subito dopo il parto, abbandonandolo, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni (articolo 578 c.p.).

spingono oltre e chiamano in causa altri due articoli del Codice penale che prevedono pene troppo "lievi". Nell'ordinanza si legge che «la concezione formalista del Codice non risponde in alcun modo all'attuale coscienza sociale: basti pensare al trattamento estremamente favorevole riservato all'abbandono del neonato» (punito dall'articolo 568 con la reclusione da uno a cinque anni). Più avanti, si nota che «l'omicidio è il più grave delitto», e tuttavia il reato di alterazione dello stato civile è punito più gravemente dell'infanticidio in condizioni di abbandono materiale o morale (articolo 578 del Codice penale, reclusione da quattro a dodici anni). In pratica, conclude la Cassazione, la madre che attribuisce un falso stato al figlio subito dopo il parto, affidandolo a un falso padre, commette un delitto più grave della madre che gli toglie la vita.

VALENTINA MELIS

La Suprema corte sollecita la Consulta a rivedere le norme contro l'abbandono

della Costituzione.

In particolare, la sesta sezione penale ha dichiarato «non manifestamente infondata» la richiesta del procuratore generale della Corte d'appello di Salerno che aveva invitato la Cassazione a sollevare la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 567.

La richiesta nasce nell'ambito

FONDIR Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua dei dirigenti del terziario

FONDIR offre l'opportunità di finanziare, a costo zero, percorsi di formazione per i dirigenti delle imprese aderenti al Fondo.

FONDIR è stato costituito da Confcommercio, Abi, Ania, Confetra e ManagerItalia, Federdirigenticredito, Sinfub, Fidia.

FONDIR ha emanato il **terzo Avviso** per il finanziamento di piani di formazione continua. La formazione interessa i dirigenti delle aziende che hanno già aderito a FONDIR o che vorranno aderire prima della data di presentazione della richiesta di contributo. L'Avviso 2/05, disponibile sul sito www.fondir.it, stabilisce modalità e termini per la presentazione delle istanze.

L'Avviso prevede che i Piani siano presentati dal 3 ottobre al 20 novembre 2005

L'adesione è:

- GRATUITA - Non comporta oneri aggiuntivi per le aziende.
- CONVENIENTE - Permette di recuperare i contributi versati all'INPS per finanziare la formazione.
- SEMPLICE - Basta indicare sul modello INPS DM 10/2 il Codice FODI.

FONDIR, Piazza G. G. Belli, 2 00153 Roma - tel. 06 5866259/5866324 - fax 06/5812442
www.fondir.it - email: info@fondir.it